

RISPARMIO & FUTURO

... gli **ORIGINALI (MAGRITTE)** restano **ORIGINALI!**
... le **COPIE (del Festival)** restano **COPIE (volgari)!**



Sede Nazionale ADUSBEF APS, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXV– N° 3 - 1° Marzo 2023

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma
La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEP APS

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXV – N° 03 – marzo 2023

Periodico d'informazione

Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti, Presidente Onorario di ADUSBEP APS

Amministrazione, Redazione: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

Stampa: Corso porta Luce n. 20, 73013, Galatina (LE)

Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988

Abbonamenti: Ordinario € 24 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

Versamenti su conto corrente postale IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad ADUSBEP APS.

Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Daniele Imbò - Olga Tanza - Vincenzo Laudadio.

Corrispondenti: Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (VI); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); **Lorenzo De Cesaris (GR)**; Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (RM); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Jessica Cosseta (CU);

Sommario del n° 03 – MARZO 2023

<i>Operazioni solutorie: teoria Rordorf superata?</i>	03
<i>Da dove viene il grano della pasta che mangi?</i>	06
VITTORIA ADUSBEP APS al Processo BANCA MARCHE	08
ADUSBEP APS e la CLASS ACTION	09
<i>Alberto Foggia e Francesco Cocchi</i>	10
<i>Investi il 5x1000 ad ADUSBEP APS</i>	11
NOTIZIE ADUSBEP APS E FINANZIAMENTI	12



Operazioni solutorie: teoria Rordorf superata?

Sull'esigibilità del saldo nelle operazioni nel conto corrente di corrispondenza

Intervento del Presidente Tanza

Relativamente alla tipologia contrattuale **"conto corrente"** vanno distinte le seguenti tipologie contrattuali:

a)

quella regolata dall'art. 1823 c.c. (Delle obbligazioni - Dei singoli contratti - del conto corrente (ordinario) – Nozione.)

Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.

Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita [1831].

Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato).

Questo contratto esclude l'esigibilità del saldo per entrambe le parti contraenti sino alla chiusura del rapporto di conto corrente.

b)

quella regolata dall'art. 1852 c.c. (Delle obbligazioni - Dei singoli contratti - Dei contratti bancari - Delle operazioni bancarie in conto corrente - Disposizioni da parte del correntista)

"Qualora il deposito [1834], l'apertura di credito [1842] o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito).

Questo contratto ESCLUDE l'esigibilità del saldo creditorio per l'istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente, mentre il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito.

Il conto corrente bancario può essere **attivo o passivo**, a seconda che la banca consenta o meno al cliente di disporre per somme superiori al credito risultante dal conto, a prescindere dall'esistenza di un contratto accessorio di affidamento. La banca non ha l'esigibilità delle somme a suo credito se non con la chiusura del conto.

c)

L'affidamento raramente costituisce non un contratto autonomo (c.d. *affidamento puro*), quasi sempre è un rapporto contrattuale ACCESSORIO che si inserisce nel rapporto di conto corrente bancario di cui all'art. 1852 c.c.: l'art. 1842 c.c. (Delle obbligazioni - Dei singoli contratti - Dei contratti bancari - Dell'apertura di credito bancario – Nozione)

L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.

L'applicazione di tali norme e dei principi che ne derivano conduce ad una lettura obbligata e più incisiva di quella prospettata dalla Corte Suprema con le **Ordinanza n. 9141/2020** e **n. 3858/2021**: tali pronunce, com'è noto, individuano ciò che viene pagato con la c.d. *rimessa solutoria* sempre ragionando sul presupposto della distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie, così come introdotta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010.

Per le SSUU lo scoperto in senso tecnico (ossia l'esposizione ultra-fido o in assenza di fido) deve essere ritenuto **liquido ed esigibile** in quanto collocato al di fuori dalla previsione contrattuale dell'apertura di credito bancario (art. 1842 c.c.) ovvero esorbitante rispetto alle pattuizioni

contrattuali intercorse fra la banca ed il cliente.

La natura solutoria della rimessa richiede, pertanto, la liquidità¹ ed esigibilità² del credito, sia per interessi che per capitale, che viene soddisfatto con tale rimessa: le Sezioni Unite nel 2010, quindi, prevedendo il differente regime introdotto a seconda che l'addebito rientri nel fido accordato o invece sia al di fuori di esso, hanno ritenuto liquida ed esigibile la rimessa solutoria in quanto collocata al di fuori della previsione contrattuale di cui all'art. 1842 c.c., **ma non tiene in alcun conto che detta rimessa ricada e sia regolamentata dall'art. 1852 c.c.-**

Tuttavia, così ragionando **non si tiene in alcuna considerazione che l'affidamento (art. 1842 c.c.) costituisce un rapporto contrattuale accessorio che si aggiunge nel rapporto di conto corrente di cui all'art. 1852 c.c.**

Pertanto, l'utilizzo da parte del correntista di somme eccedenti il limite dell'affidamento o al di fuori di qualsivoglia affidamento avviene certamente al di fuori della normativa di cui all'art. 1842 c.c. ma rientra interamente nella normativa di cui all'art. 1852 c.c., quella cioè del conto corrente bancario.

La conseguenza è semplice: le somme utilizzate dal correntista eccedenti il limite dell'affidamento o al di fuori di qualsivoglia affidamento non gioveranno delle favorevoli condizioni economiche normalmente pattuite dalle banche per l'apertura di credito utilizzata mediante scoperto sul conto

¹ Liquido: preciso o facilmente determinabile nel suo ammontare.

² Esigibile: con questo termine si definisce il fatto che il termine di pagamento previsto è scaduto o la condizione da cui dipendeva è determinata.

corrente di corrispondenza, ma saranno gravate dagli altri e più gravosi oneri e spese tipici di un conto corrente di corrispondenza non affidato.

La produzione di interessi *ultra-fido* o *sine-fido* costituiscono, comunque, una annotazione a debito in conto corrente ex art. 1852 c.c., così come, del resto, è una annotazione a debito in conto corrente affidato ex art. 1842 c.c. l'addebito degli interessi pattuiti con il contratto di affidamento.

Tali considerazioni, ovviamente non riguardano i soli interessi, ma ogni condizione ed onere economico, in quanto si parla di annotazioni a debito.

Da quanto esposto ne deriva che in costanza di rapporto di conto corrente ex art. 1852 c.c., non potendosi, per legge, configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi *ultra-fido*, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizione dalla data della sua annotazione.

Viene così clamorosamente meno il presupposto della giustificazione della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: l'art. 1852 c.c. esclude l'esigibilità del saldo creditorio per l'istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente, mentre il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito.

La rimessa effettuata dal correntista su uno scoperto di conto corrente opera quale mera annotazione in conto, destinata a concorrere alla formazione del saldo finale alla data di chiusura del rapporto; nel frattempo, essa non può implicare alcun pagamento, non

essendo esigibile da parte della banca il saldo provvisorio del conto, a prescindere da qualsiasi distinzione tra addebiti intra-fido e ultra-fido.

Va poi sottolineato che **solo nel contratto di affidamento "puro"**, cioè senza sottostante contratto di conto corrente bancario ex art. 1852, a seguito al recesso operato dalla banca (cfr. art. 1845 c.c.), il saldo creditorio diventerà esigibile per la banca; **al contrario se nel contratto di affidamento vi è sottostante un rapporto di conto corrente bancario di corrispondenza**, al recesso dall'affidamento non conseguirà l'esigibilità del credito dell'istituto bancario, ma semplicemente deriverà l'effetto che il cliente non potrà ulteriormente utilizzare le somme messe a sua disposizione e che l'eventuale importo già utilizzato e non ancora restituito, continuerà a costituire oggetto di una annotazione in conto corrente, il cui saldo sarà esigibile solo dopo il recesso da tale rapporto.

L'applicazione delle norme codicistiche porta ad affermare che la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorre, sempre e comunque, dalla data di chiusura del rapporto (cfr. Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari, sentenza n. 5472 del 24 giugno 2021, sezione VI – Imprese).



**Sede Adusbef Roma:
convegno del 31 gennaio 2023**



**Da dove viene il grano
della pasta che mangi?**

Sempre più trasparenza, sull'origine dei prodotti che mangiamo: conto alla rovescia per l'obbligo in etichetta dell'indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta.

L'etichetta di origine obbligatoria, infatti, scatta oggi per il riso e domani per la pasta: entrano infatti in vigore i due decreti interministeriali sull'indicazione dell'origine obbligatoria del riso e del grano in etichetta, firmati dal Ministero delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico, trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'Italia, che vanta un eccellente patrimonio agroalimentare, aderisce alle politiche alimentari comunitarie al

fine di garantire trasparenza dell'informazione e scelte di acquisto libere e consapevoli per i consumatori.

Il decreto grano/pasta prevede, in particolare, che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;

b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.

L'indicazione in etichetta dell'origine per il riso deve riportare le diciture "Paese di coltivazione del riso", "Paese di lavorazione" e "Paese di confezionamento". Qualora le fasi di coltivazione, lavorazione e confezionamento del riso avvengano nello stesso Paese, può essere recata in etichetta la dicitura "origine del riso", seguita dal nome del Paese. In caso di riso coltivato o lavorato in più Paesi, possono essere utilizzate le diciture "UE", "non UE", ed "UE e non UE".

ADUSBEF APS, con il presidente Avv. Antonio TANZA, rappresentata dagli avvocati Prof. Alberto Santa Maria, Edoardo Gambaro, Antonio Papi Rossi, Giuseppe Pizzonia e dallo stesso Antonio Tanza, hanno depositato, presso il TAR LAZIO, un ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM avverso il RICORSO dei pastai contro il Decreto dei Ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico per l'introduzione in Italia dell'obbligo di indicazione della materia prima a partire dal febbraio 2018 sull'etichettatura della pasta. La scelta del Tar di respingere l'istanza di sospensione del decreto per l'etichettatura d'origine del grano utilizzato nella pasta accoglie le richieste di oltre l'80% dei consumatori italiani che chiedono maggiore

trasparenza su quel che portano in tavola. Il decreto pasta prevede, com'è noto, che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture: a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato; b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: «Italia e altri Paesi UE e/o non UE». La decisione del Tar del Lazio conferma il sacrosanto diritto dei consumatori alla massima trasparenza delle informazioni in etichetta. Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Detto provvedimento è opportuno che venga esteso a tutta l'Unione europea. Non si può impedire ai consumatori di conoscere la verità: come quella di sapere se nella pasta è presente o meno grano canadese trattato con il cancerogeno glifosato, proibito sul grano italiano; ma non solo la provenienza da territori contaminati da sciagure ambientali radioattive. Adusbef e Coldiretti si sono fatte parte diligente per sostenere i diritti dei cittadini italiani contro le lobbies di chi vuole vendere nell'opacità informativa dei prodotti di largo consumo, come la pasta.

ADUSBEF APS è andata al supermercato con l'obiettivo di capire la provenienza del grano utilizzato da

alcune marche consumate nel nostro Paese.

USANO SOLO GRANO ITALIANO

La pasta **Barilla** usa grano 100% italiano, come dichiarato sull'etichetta. Sul sito del marchio si specifica che il grano proviene da 13 regioni del nostro Paese.



La pasta **La Molisana** usa “*solo grano italiano decorticato a pietra*”, come dichiarato sull'etichetta.


Sul sito del marchio si specifica: “*Abbiamo scelto di coltivarlo in Molise, Puglia, Marche, Lazio e Abruzzo, aree naturalmente vocate alla produzione cerealicola, grazie al clima particolarmente favorevole.*”



USANO GRANO ITALIANO SOLO IN ALCUNI PRODOTTI


La pasta **Divella** è realizzata con grani italiani e del resto del mondo: come si legge sul retro della confezione, è **Ue** e **non Ue**.

Tuttavia, **la pasta integrale Divella è prodotta da grano duro 100% italiano e rimacinato a pietra.**



La pasta **Rummo** è realizzata con grani italiani e del resto del mondo: come si legge sul retro della confezione, è **Ue e non Ue** (Italia e Australia).

Tuttavia, **la pasta integrale e quella biologica Rummo è prodotta da grano duro 100% italiano.**



USANO GRANO ITALIANO, MISCHIATO A GRANO UE E NON UE

La pasta **De Cecco** è realizzata con grani italiani e del resto del mondo: come si legge sul retro della confezione, è **Ue e non Ue**.

Sul sito De Cecco si specifica inoltre che: *“Scegliamo il grano italiano per il sapore, i grani del resto del mondo per la quantità e la qualità delle proteine che rendono la pasta al dente, tenace ed elastica, rendendola unica nel suo genere.”*




La pasta **Garofalo** è realizzata con grani italiani e del resto del mondo:

come si legge sul retro della confezione, è **Ue e non Ue**.

Sul sito della **Pasta Garofalo** si specifica inoltre che:

“Riteniamo fondamentale la selezione della materia prima di Pasta Garofalo e abbiamo deciso di usare solo semola di prima scelta ricavata da grano “Desert Durum” dell’Arizona (USA), oltre che dai migliori grani australiani e italiani. Nessuno dei grani che scegliamo è trattato con il metodo del pre-harvest, ovvero l’essiccazione anticipata della spiga per evitare che sia esposta a temperature troppo rigide prima di essere raccolta.”



VITTORIA ADUSBEF APS al Processo BANCA MARCHE

Il tribunale di Ancona, il 23 gennaio 2023, dopo 4 anni di attività dibattimentale ha letto il dispositivo della sentenza che condanna per bancarotta fraudolenta il direttore generale bdm **Massimo BIANCONI** 10 anni e 6 mesi il direttore crediti **Stefano VALLESI** 9 anni, **Massimo BATTISTELLI** 4 anni e 10 mesi, **Giuseppe PACI** 5 anni 8 mesi dirigenti banca Marche, banchieri 7 anni 6 mesi direttore Medio leasing, **Daniele CUIICCHI** 4 anni 6 mesi dirigente Medio leasing. L’Adusbef APS è stata ammessa come parte civile assistita dalla delegata **AVV. PAOLA**

FORMICA del foro di Macerata ed ha visto riconosciuto il danno causato ai risparmiatori dalle condotte poste in essere dagli imputati rispetto alla concessione dei crediti ad alcuni imprenditori edili ed immobiliari marchigiani e non. Il tribunale ha liquidato una provvisoria del 5% del danno richiesto a tutti i risparmiatori nella misura massima di 15.000 euro. L'esito del processo durato oltre 65 udienze dibattimentali ha visto prescrivere il reato di falso in prospetto e di ostacoli alla vigilanza, oltre che dichiarare l'assoluzione per il falso in bilancio perché la mancata svalutazione dei crediti non costituisce reato.

I risparmiatori ricevono il riconoscimento di una rilevanza penale della gestione dei crediti nell'epoca Bianconi, antefatto storico della risoluzione della banca poi dichiarata nel 2015. L'azzeramento di azioni ed obbligazioni ha fortemente ridotto i risparmi di famiglie ed imprese con una incidenza non transitoria, che il Fir ha ristorato solo in parte. L'Adusbef APS fu l'unica associazione di consumatori che diede rilevanza alla proroga dell'amministrazione straordinaria della banca e si mosse, dopo il default, per un ristoro ai risparmiatori.



L'Avv. Paola FORMICA delegata di Civitanova Marche (MC)

ADUSBEF APS e la CLASS ACTION

Dopo le fortunate esperienze contro la **Cremonese** e **DAZN GROUP** (chiusa con accordi transattivi secretati) **ADUSBEF APS**, da dicembre 2022, si misura contro Philips APS difesa dal prestigioso Studio Massimo Bianca, in persona del Prof. Avv. Pietro SIRENA.

Un momento della discussione del **26 gennaio 2023** nell'inibitoria: Adusbef APS + Ass. c/ Ass. AMNIOTICI c/ Philips SPA nel Tribunale Milano Sez. Imprese A - RG n. 35350/2022



Da sinistra: Dott. V. Carni, Pres. Dott. S. Tarantola, Dott. E Fazzini



La difesa di ADUSBEF APS è affidata agli Avv.ti Giovanni PIAZZA, Antonio TANZA e Paola FORMICA

<http://dl-iusondemand.s3.amazonaws.com/foaggiamicocom/2023Truffa-Iban-1-feb-23.pdf>

PISA

I NOSTRI DIRITTI



Lagnida

di Antonio Scuglia

Pisa Stante anche la presenza del famoso il superbonus edilizio, sono aumentate vertiginosamente le operazioni cliente-Banca e, conseguentemente, le truffe online, per le quali anche nelle ultime settimane molti utenti si sono rivolti all'Adusbef pisana. «Due sono le fattispecie più ricorrenti in merito... spiega l'avvocato Alberto Foggia (nella foto in basso), responsabile provinciale dell'associazione: «una è il business email compromise, che si concretizza nell'accesso del truffatore nella casella di posta elettronica del mittente al fine di alterare la documentazione da inviare (si pensi a una fattura sulla quale viene cambiato l'Iban) o il contenuto del messaggio; l'altra, sempre in ambito di posta elettronica, il caso della Banca che riceve una email apparentemente da un proprio cliente per la disposizione di un bonifico».

Che fare

In tali casi cosa deve fare il cliente? «Non appena resi conto della truffa perpetrata ai suoi danni - precisa il legale - il cliente deve: riconoscere l'operazione contestata tramite appositi moduli presso la banca o anche con propria comunicazione e chiederne alla stessa il rimborso; e presentare denuncia presso la polizia giudiziaria (Carabinieri o Polizia o Guardia di finanza). Tale denuncia potrà poi essere successivamente integrata una volta conosciuto il nominativo del beneficiario del bonifico - che l'Istituto di credito è tenuto a fornire - per formulare la richiesta di rimborso anche nei suoi confronti (seppur solitamente si tratti di soggetti, per lo più stranieri i quali, ricevuto l'accredito, lo disperdono in criptovalute)».

Trascorsi 15 giorni dal disconoscimento-reclamo, in caso di diniego al rimborso o di mancato riscontro, l'utente potrà presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (Abf) o all'Autorità Giudiziarie ordinaria.

Il business email compromise

Il punto è se la Banca sia tenuta o meno a riscontrare l'esistenza di un'anomalia nell'operazione, a causa della non coincidenza fra beneficiario e titolare del conto da accreditare, e di conseguenza astenersi dal portare a compimento l'ordine di pagamento irregolare.

La normativa comunitaria, recepita dal nostro decreto legislativo 11/2010 (art. 24) dispone: "Se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non

**LE DUE TIPOLOGIE DELLA FRODE**

- ▶ Il truffatore accede alla casella di posta elettronica dell'utente e altera la documentazione da inviare (ad esempio l'Iban di una fattura).
- ▶ La banca riceve una email apparentemente da un proprio cliente per la disposizione di un bonifico.

Truffa dell'Iban: molti casi a Pisa ma adesso ci si può difendere

I malviventi si fanno inviare i bonifici contraffacendo le fatture "vere" dopo essere entrati nell'account di posta elettronica delle loro vittime



L'Adusbef: molte volte è anche responsabilità della banca controllare

Le decisioni dell'Abf aprono uno spiraglio per i cittadini derubati

è responsabile... della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento; tuttavia lo stesso prestatore di servizi deve compiere sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento e collaborare, anche comunicando all'utente ogni informazione utile...".

La normativa, spiega Foggia, «vuole costituire un'esenzione da responsabilità a favore di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un bonifico e l'autorizza ad eseguire l'operazione in conformità all'Iban fornito dall'utilizzatore senza tenere conto di eventuali ulteriori informazioni contenute nell'ordine quale appunto il nome del beneficiario».

L'Arbitro ci può aiutare

La giurisprudenza dell'Abf, specifica l'Adusbef, «consente però di aprire un varco in questa tutela difensiva e riuscire ad addebitare comunque la responsabilità dell'accaduto alla banca e così ottenere il rimborso della somma sottratta. E infatti, ove l'Istituto di credito, pur senza esservi obbligato, abbia effettuato il controllo di congruità sui dati dell'ordine di bonifico, o sia in altro mo-

do a conoscenza dell'inesattezza dell'identificativo unico (ad esempio, si tratti di un'operazione realizzata manualmente da un funzionario in mala fede) sarà tenuto al rimborso».

Quindi è sempre necessario esaminare l'operazione di pagamento in concreto effettuata. Ricorre il caso (ormai da molti mesi a questa parte) di un bonifico cosiddetto parlante, ad esempio per agevolazioni edilizie, che presenta un diverso schema di presentazione sia se eseguito allo sportello che



tramite servizi di banking online. Ebbene, il format del documento presenta numerosi dati, quali beneficiario, Iban del medesimo, partita Iva, riferimenti di fattura nella causale e infine tutti i dati dell'ordinante e del fruitore della detrazione da bonus. Un bonifico che quindi ha uno schema più complesso rispetto all'ordinario e induce a ritenere come sia la Banca del pagatore che quella di arrivo effettuino su simili bonifici maggiori controlli. L'interesse del danneggiato è rivolto ad accertare se la Banca disponente e quella ricevente abbiano o meno effettuato controlli di corrispondenza tra Iban e beneficiario inseriti nel pagamento, dato anche il diverso tipo di schema di pagamento che il bonifico parlante impiega all'interno delle procedure di rigiungimento.

Aggiornamenti sulle truffe e molti consigli utili sono contenuti nel volume "Phishing e nuovi attacchi informatici. Modalità operative e strategie difensive", scritto dall'avvocato Francesco Cocchi, all'interno della collana giuridica che proprio Alberto Foggia cura insieme al collega Edoardo Ferragna, e si può acquistare su Amazon. ©

Disconoscimento delle operazioni

Le richieste documentali da parte del cliente devono essere precise e particolareggiate

▶ In sede di disconoscimento delle operazioni, ricorda l'avvocato Foggia, è bene formulare anche precise richieste documentali quali, in particolare, i dettagli operativi della transazione ed i log informatici dell'operazione, nonché le conseguenti attività di regolazione della transazione nei rispettivi istituti (dati che poi, se trasmessi, dovranno essere consultati da un tecnico in materia). Richiesta documentale volta soprattutto ad accertare se l'Istituto di Credito ricevente il pagamento, abbia o meno compiuto attività di verifica sulla corrispondenza dei dati dell'operazione e cioè beneficiario/Iban.

«Al contempo, l'Istituto di Credito tramite il quale si è effettuata l'operazione potrebbe invece non andare esente da colpa ove non abbia dato prova di essersi tempestivamente attivato per il richiamo dell'operazione

o comunque specificato quali attività avrebbe compiuto verso l'intermediario ricevente il pagamento».

Riguardo all'invio della disposizione di bonifico alla Banca, «La giurisprudenza dell'Abf è concorde nell'affermare la responsabilità della Banca per l'esecuzione di un ordine di bonifico secondo modalità non concordate in sede contrattuale. In particolare, l'Abf ha più volte affermato che "il dato normativo domanda (...) all'intermediario l'onere di dimostrare che l'operazione di pagamento si è svolta regolarmente, alla luce della disciplina contrattuale specificamente applicabile, secondo un'impostazione normativa in cui viene in rilievo la specifica professionalità del prestatore dei servizi di pagamento (ex articoli 1856 e 1710 codice civile) nonché il ben noto principio di vicinanza della prova».

Né rievoca il fatto che la mail utilizzata per l'invio dell'ordine, aggiunge il legale, sarebbe già stata utilizzata in altre occasioni dal cliente per impartire ordini di pagamento in quanto la forma scelta imposta dall'art. 117 del Testo Unico Bancario richiede che l'eventuale integrazione del contratto per quanto previsto sulla modalità di invio degli ordini di pagamento avvenga in forma scritta. Al contempo, secondo diverse pronunce "l'eventuale uso che si sarebbe formato tra le parti non vale a esonerare la banca ricevente dall'obbligo di identificare diligentemente chi disponga un'operazione di pagamento, se condizionale quanto previsto anche dalla normativa cosiddetta antiriciclaggio".

A.Sc.

www.espressonline.it



Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF APS!

Puoi sostenere ADUSBEF APS anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*



**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, ADUSBEF APS APS è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'ADUSBEF APS informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 ADUSBEF APS APS conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.ADUSBEF.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali ADUSBEF APS.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI....

..... **ISCRIVITI ALL'ADUSBEF APS**

-
- **Socio ordinario + Rivista 12 numeri** (validità annuale + abb. 12 num rivista R&F):
- €. 25,00 (1,00 euro per la quota associativa annuale + 24,00 euro per 12 numeri rivista R&F in formato digitale)
 - **Socio ordinario** (validità annuale): - €. 1,00
 - **Socio sostenitore:** - €. 100,00
 - VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF APS;
 - OPPURE ISCRIVITI ONLINE: https://web.ADUSBEF.APS.it/iscrizione_socio.asp
 - OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF APS (<https://www.ADUSBEF.APS.it/sedi>);
- CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.**

Finanziamenti pubblici ricevuti da ADUSBEF APS nel 2022 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

*“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **ADUSBEF APS**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”*
